



COMUNE DI VALEGGIO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Vittorio Veneto, 12 – 27020 VALEGGIO

TEL. 038449052 – 038449328 FAX 038449052

e mail: valeggio@libero.it - sito internet: www.comune.valeggio.pv.it

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce rilevanti novità in materia di cambio di residenza.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altri Comuni o dall'estero e al cambio di residenza all'interno del territorio comunale non solo allo sportello comunale, ma anche a mezzo raccomandata, a mezzo fax, in via telematica.

La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Le dichiarazioni dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi:

INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata):

COMUNE DI VALEGGIO – Ufficio Anagrafe – Via Vittorio Veneto 12 –
27020 Valeggio (PV)

FAX: 0384 49052

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

comune.valeggio@pec.provincia.pv.it

comune.valeggio@pec.regione.lombardia.it

E-MAIL:

valeggio@libero.it

Si precisa che i cittadini extracomunitari devono allegare la documentazione prevista nell'allegato A attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano.

I cittadini comunitari, se provenienti direttamente dall'estero, devono allegare la documentazione prevista nell'allegato B.

L'iscrizione anagrafica sarà effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione di trasferimento di residenza corredata della documentazione necessaria.

Entro 45 giorni dalla dichiarazione verranno verificati i requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica; trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo, si procederà al ripristino della situazione anagrafica precedente con segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.